



Decisione n. 1193 del 7 dicembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 22 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2573, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La società ricorrente riferisce, per il tramite del proprio rappresentante legale, di avere acquistato il 17 aprile 2012, su induzione dell'intermediario, n. 1.500 azioni della Banca Capogruppo al tempo dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 59.250,00. A tal proposito, ella contesta il mancato adempimento da parte del convenuto degli obblighi di informazione, anche con specifico riferimento alla condizione di illiquidità in cui si trovavano le azioni al tempo dell'acquisto, rilevando che l'intermediario avrebbe rappresentato tali azioni come un investimento sicuro proprio in considerazione del fatto che esse non erano quotate su un mercato regolamentato. Inoltre, contesta il fatto che

l'intermediario ha subordinato la concessione di un fido alla sottoscrizione di tali azioni, fido poi concesso in data 15 ottobre 2012. Premesso che le azioni acquistate hanno oramai perso del tutto il loro valore, a causa del sopravvenuto avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Capogruppo dell'intermediario, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno pari all'intero capitale investito in tale operazione d'investimento.

2. L'intermediario resiste al ricorso, eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che la ricorrente potrebbe far valere il suo eventuale credito risarcitorio esclusivamente nei confronti della propria Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di formulare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo la quale l'eventuale credito

risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia

Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito rappresentati.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente società risulta provato che essa ha acquistato in data 17 aprile 2012 n. 1.500 azioni della Vecchia Capogruppo dell'intermediario per un controvalore complessivo di € 59.250,00, così come rappresentato nel ricorso.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dalla ricorrente, la contestazione relativa alla mancata corretta informazione da parte dell'intermediario resistente sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni della propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità all'epoca dell'acquisto. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio arbitrale, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti della cliente. In particolare, l'intermediario non ha dimostrato di avere informato correttamente la ricorrente sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni della propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità, né l'adempimento di tale obbligo di informazione risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente.

3. Dovendosi ritenere conseguentemente provato, nel caso di specie, che l'intermediario non abbia correttamente informato la ricorrente sulle caratteristiche e i rischi dell'investimento di che trattasi, si deve ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, la ricorrente società non si sarebbe determinata nel senso di procedere all'esecuzione dell'investimento di cui ora si duole. Ne consegue che la ricorrente medesima ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto delle azioni, come detto pari a € 59.250,00, stante che il loro valore attuale, a

causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo del resistente, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'acquisto alla data dell'odierna decisione, per un importo di € 2.251,50, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 61.501,50, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi